



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE

L'ASSESSORE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana, convertito in legge costituzionale 26.02.1948, n. 2, e le successive leggi costituzionali di modifica;
- VISTA la Legge Regionale 10.04.1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”;
- VISTO l'art. 21 quater e l'art. 21 nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”
- VISTA la Legge 22.02.1994, n.146;
- VISTA la Direttiva 21.05.1992, n. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- VISTO l'art. 91 “Norme sulla valutazione d'impatto ambientale” della Legge Regionale 03.05.2001, n. 6 “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001”;
- VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.P.R. 08.09.1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- VISTO il D.P.R. 12.03.2003, n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 08.09.1997, n. 357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- VISTO il Decreto M.A.T.T.M. 17.10.2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”;
- VISTO il Decreto A.R.T.A. 30.03.2007 “Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni”;
- VISTO il Decreto A.R.T.A. 22.10.2007 “Disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell'articolo 1 della legge regionale 08.05.2007, n. 13”;
- VISTA la legge regionale del 12 agosto 2014 n.21, ed in particolare l'articolo 68, comma 4 il quale stabilisce che i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, devono essere per esteso pubblicati nel sito internet della Regione Siciliana;
- VISTO l'atto di indirizzo Assessoriale n. 1484/Gab del'11 marzo 2015 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015 – Legge di stabilità ed in particolare il comma 6 dell'articolo 98, che prescrive la pubblicazione per esteso dei decreti dirigenziali nel sito internet della Regione Siciliana, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione, pena la nullità degli stessi;

- VISTO il D.P.n. 472/Area 1/S.G.del 4 novembre 2015 con il quale è stato preposto alla nomina di Assessore regionale all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il Dott. Maurizio Croce;
- VISTA la Legge Regionale 1 marzo 2017, n. 4 *“Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2017”*.
- VISTA la L.R. 7 maggio 2015 n.9 *“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015: Legge di stabilità regionale”* ed, in particolare, l'articolo 91 recante *“Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”*;
- VISTO il D.P.R. 14.06.2016 n.12 di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21 luglio 2015 concernente *“ Commissione regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art.91 della legge regionale 7 maggio 2015 n.9 – Criteri per la costituzione – Approvazione “, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente di cui alla nota n. 4648 del 13 luglio 2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle Autorizzazioni Ambientali;*
- VISTO il D.A. n.207/gab. del 17 maggio 2016 di istituzione della Commissione tecnica specialistica per le Autorizzazioni Ambientali di competenza regionale, applicativo dell'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015 n.9, così come integrato dall'art. 44 della legge regionale 17 marzo 2016, n.3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con delibera n.189 del 21 luglio 2015;
- VISTO il D.A. n. 228/gab. del 27 maggio 2016,con cui sono state approvate le modalità di funzionamento della Commissione tecnica specialistica per le Autorizzazioni Ambientali di competenza regionale;
- VISTE la nota assessoriale prot. n.5056/GAB/1 del 25.07.2016 di *“Prima direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione ex comma 1, lettera b) dell'art.2 della L.R.15.05.200, n.10”* e la nota assessoriale prot. n.7780/GAB/12 del 16.11.2016 esplicativa sul coordinamento tra le attività dipartimentali e la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
- VISTA la nota acquisita al protocollo di questo Dipartimento con prot. n. 50699 del 26.07.2016, con la quale la Ditta Metran S.r.l. ha richiesto la verifica di assoggettabilità a V.I.A. ex art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per la realizzazione di un *“impianto di compostaggio anaerobico per la produzione di biometano da F.O.R.S.U. da realizzarsi su un lotto di terreno in c.da Bosco – Suvararo nel Comune di Partinico (PA) e con allegata la seguente documentazione:*
- 01 Relazione tecnica generale
 - 02 Inquadramento Urbanistico
 - 03 Carta dei vincoli
 - 04 Stralcio catastale con l'indicazione dell'impianto
 - 05 Elaborato fotografico
 - 06 Planimetria e sezioni stato di fatto scala 1:500
 - 07 Planimetria generale impianto scala 1:500
 - 08 LAYOUT scala 1:200
 - 09 SEZIONE AA scala 1:200
 - 10 SEZIONE BB scala 1:200
 - 11 Schema a blocchi
 - 12 Studio preliminare ambientale
 - 13 Piano Dismissione
 - 14 Computo Metrico impianto biometano
 - 15 Relazione Geologica

- CONSIDERATO** che la suddetta istanza è stata pubblicata sul portale informatico (SI-VVI) di questo Assessorato in data 06.09.2016 ed inoltre la Ditta ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori ai sensi della L.R. 9/2015;
- VISTA** la nota prot. n. 63908 del 30.09.2016, con la quale il Servizio 1- Valutazioni Ambientali, ai sensi del D.A. n. 228/gab. del 27 maggio 2016, ha trasmesso il progetto di che trattasi alla Commissione tecnica specialistica;
- ACQUISITO** il parere tecnico specialistico ambientale n.35/2017, approvato, ai sensi del D.A. n.228 del 27.05.2016, durante la seduta plenaria della Commissione il 21.03.2017 e trasmesso al Servizio 1 - Valutazioni Ambientali, nella qualità di segreteria e supporto della medesima Commissione, con nota protocollo ARTA al n. 21565 del 22.03.2017 e all'U.O.S1.2 con nota protocollo ARTA n.21595 del 22.03.2017, relativamente alla richiesta da parte della Ditta Metran S.r.l. di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, relativa alla realizzazione di un " impianto di trattamento di compostaggio anaerobico per la produzione di biometano da F.O.R.S.U. da realizzarsi su un lotto di terreno in c.da Bosco – Suvararo nel Comune di Partinico (PA);
- PRESO ATTO** che la Commissione tecnica specialistica con il sopracitato parere, per le motivazioni espone nello stesso, ha verificato che il progetto di che trattasi, sia da assoggettare alla procedura di VIA di cui agli articoli 23 e seguenti del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii;

A termini delle vigenti disposizioni

DECRETA

art. 1) Le premesse fanno parte del seguente decreto;

art. 2) Il progetto per la realizzazione di un " impianto di trattamento di compostaggio anaerobico per la produzione di biometano da F.O.R.S.U. da realizzarsi su un lotto di terreno in c.da Bosco – Suvararo nel Comune di Partinico (PA), proposto dalla Ditta "Metran S.r.l." è da assoggettare alla procedura di VIA di cui agli articoli 23 e seguenti del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, a seguito del parere n.35/2017 reso dalla Commissione tecnica specialistica con nota prot. n. ARTA n. 21565 del 22.03.2017, e assegnato all'Unità Operativa S.1.2 con nota prot. n. 21595 del 22.03.2017, secondo le seguenti motivazioni:

- > *il proponente non ha dato prova di avere avviato la procedura per la richiesta di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti a norma del l'art.208 del D. Lgs n. 152/2006 nel testo modificato dall'art. 2, comma 29-ter, del D. Lgs n. 4/2008;*
- > *i quantitativi di rifiuti giornalmente lavorati (FORSU, fase di selezione e vagliatura e strutturato)' probabilmente supera la soglia dei 100 t/giorno*
- > *dall'esame dell'elaborato fotografico emerge una viabilità insufficiente (strada interpoderale) a garantire il flusso giornaliero degli automezzi che devono trasportare i rifiuti all'impianto di compostaggio, con un impatto sulle aree limitrofe alla strada che si propone di utilizzare da valutare con attenzione, dovendosi in futuro certamente realizzare un'idonea viabilità che coniughi da un lato la sicurezza per i mezzi che vi transitano in ambo i sensi e dall'altro preservi l'ambiente agricolo esistente;*
- > *le linee guida per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di compostaggio del Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia; al punto 3.1.2 stabiliscono che costituisce un vincolo da considerare con particolare attenzione, verificando la coerenza di sistemi di processo e dei presidi adottati, la presenza di insediamenti abitativi, anche singoli, nel raggio di 1000 m e che la presenza di insediamenti singoli entro i 200 metri può costituire, dopo verifica delle condizioni topografiche ed operative locali, specifico motivo di esclusione dalle possibilità di autorizzazione;*
- > *dalla documentazione (CTR 1,10.000; stralcio catastale Foglio 110, stralcio del PRG 1:10.000) non può escludersi la presenza di singoli insediamenti nel raggio di 1000 metri, atteso che si evince la presenza di alcuni gruppi di case identificabile (casa Lucchesi, casa Calati, ecc...) oltre a pochi manufatti isolati che potrebbero essere da ostacolo sulla scelta del sito da destinare ad impianto di trattamento rifiuti da FORSU per la produzione di biometano;*
- > *la zona in cui si intende localizzare l'impianto è ad esclusiva vocazione agricola e risultano presenti degli impianti arborei strutturati e degli impianti arborei non strutturati, per cui si rende necessario un'attenta valutazione degli impatti sugli stessi;*
- > *la proposta progettuale non consente di verificare l'impatto dello stabilimento con gli obiettivi di tutela dell'habitat e del paesaggio rurale e di equilibrio ecologico naturale, che si prefigge lo strumento urbanistico comunale nelle Z.T.O. "E",*

- > *non è possibile comprendere se l'impianto ricade in zona limitrofa a territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art.21 del D.Lgs. n°228 del 18.05.2001;*
- > *il proponente non ha indicato in progetto il centro di smaltimento dedicato ove conferire i sovralli provenienti dalle attività di pretrattamento, per cui non è possibile comprendere la loro destinazione finale;*
- > *per minimizzare l'impatto ambientale è necessario verificare se nel territorio di Partinico vi sono aree a vocazione industriale ove ubicare detto stabilimento, che siano prossime - o quanto meno a breve distanza - dalla rete di distribuzione del gas alla quale allacciarsi per fornire il biometano;*
- > *si evince una chiara incoerenza fra il piano di dismissione dell'impianto proposto dalla Metran srls e la valutazione tecnico-economica per determinare i costi necessari a eseguire le opere di dismissione, ripristino e, se necessario, bonifica e messa in sicurezza del sito;*
- > *da quanto prodotto dal proponente si evince che a una distanza di circa 3 chilometri insiste, in direzione est, il Lago di Poma per cui è necessario valutare i possibili impatti negativi rilevanti e le eventuali misure di mitigazione che il proponente intende adottare a salvaguardia del Paesaggio, della fauna presente nella zona intorno al Lago, attesa la presenza nell'Oasi protetta di varie specie di uccelli, fra cui alcuni rapaci (Fischione, Germano Reale, Codone, Mestolone, Oca selvatica, Airone Cenerino, Airone bianco maggiore, Cormorano, Falco pellegrino, Poiana, Falco pescatore, Cicogna Bianca ecc...) e delle rotte di migrazione della medesima fauna.*

- art.3)** Il presente provvedimento, con riserva di dettare le necessarie prescrizioni in sede di giudizio di compatibilità ambientale ex art. 26 del D. L.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii. **ha esclusiva valenza ambientale.**
- art. 4)** Costituiscono parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati:
- 1) Parere ambientale Commissione t.s. n. 35/2017 del 21.03.2017;
 - 2) Elaborati Progettuali;
- art. 5)** Ai sensi dell'art. 20 comma 7 lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, in triplice copia, estratto del presente Decreto affinché si provveda alla sua pubblicazione.
- art. 6)** Ai sensi dell'art. 20 comma 7 lett. b) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente Decreto sarà pubblicato integralmente sul sito web di questo Assessorato (portale SI.VVI) e inoltre, sul sito istituzionale di questo Dipartimento ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12.8.2014, n. 21.
- art. 7)** Il committente è onerato, prima dell'inizio dei lavori, di acquisire ogni altra autorizzazione, concessione, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'approvazione dell'opera in questione, ivi compresi quelli di natura urbanistica.
- art. 8)** Al presente provvedimento è esperibile, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ricorso straordinario al Tribunale Amministrativo Regionale ed entro 120 ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, lì 10 aprile 2017

L'Assessore
Maurizio Croce



Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali di
competenza regionale
Legge Regionale n. 9 del 07.05.2015, art. 91

OGGETTO:.. PA55 RIF 6 Comune di Partinico (PA)

Impianto di compostaggio anaerobico per la produzione di biometano da FORSU da realizzarsi su un lotto di terreno in c.da Bosco – Suvararo nel Comune di Partinico.

Proponente:METRAN s.r.l.s.

PROCEDIMENTO:- Verifica di assoggettabilità (ex art. 20 del D.L.gs n. 152/2006 e ss.mm.ii.)

PARERE COMMISSIONE T.S. n.35/2017 del 21.03.2017

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 03.04.2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";

Visto il D.M. n. 186 del 05.04.2006 recante le "norme tecniche generali per gli impianti di recupero che effettuano le operazioni di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi"

Visto il D. Lgs. 29.12.2003 n. 387 "Attuazione alla direttiva 2001/77/C relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

Vista la Decisione Europea 2000/532/CE (elenco codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti - codici CER);

Vista la Legge Regionale n. 09 del 08.04.2010 recante norme sulla gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati; con particolare riferimento all'art. 17, comma 3, nel testo modificato dall'art. 1, comma 4, della L.R. n. 49/2012;

Viste le linee guida per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di compostaggio del Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia; contenute nell'Ordinanza Commissariale n. 426 del 29.05.2002

Vista la delibera della Giunta Regionale Siciliana n. 2 del 18.06.2016 con la quale è stato approvato il Piano Regionale per la gestione dei rifiuti urbani in Sicilia;

Vista la nota 26.07.2016 (prot. A.R.T.A. n.50699 del 20.07.2016), con la quale la METRAN srls ha chiesto la verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA del progetto in oggetto, ai sensi dell'art. 20 del D. L.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Considerato che la richiesta formulata dalla ditta proponente riguarda la realizzazione di un impianto di compostaggio anaerobico per la produzione di biometano da F.O.R.S.U., da realizzarsi in c.da Bosco Suvararo, agro del Comune di Partinico (PA);

Vista la nota prot. n.63908 del 30.09.2016 con la quale l'A.R.T.A. - Dipartimento Regionale per l'Ambiente - ha inviato a questa Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale il progetto de quo;

Vista la nota del 28.10.2016 con la quale il referente del gruppo istruttorio nominato per la predisposizione del parere di competenza (nota del 12.10.2016) ha richiesto al Nucleo di Coordinamento di restituire il progetto, privo di alcuna istruttoria, al competente Dipartimento Regionale, atteso che non vi era prova dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori ex art. 91, quarto comma della L.R. n. 9/2015 e perché (alla data di assegnazione del fascicolo) non erano ancora scaduti i termini per la presentazione di eventuali osservazioni;

Vista la nota prot. n. 11133 del 15.02.2017 il Dirigente del D.R.A. ha trasmesso al Presidente di questa Commissione l'attestazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori da parte della METRAN srls;

Considerato, pertanto, che sono venuti meno i motivi per i quali non si poteva procedere all'istruttori del progetto in argomento;

Vista la documentazione tecnico amministrativa trasmessa a questa Commissione, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica generale;
- Studio preliminare ambientale;
- Inquadramento urbanistico;
- Carta dei vincoli;
- Stralcio catastale con indicazione dell'impianto;
- Elaborato fotografico;
- Planimetria stato di fatto;
- Planimetria generale impianto;
- Layout impianto;
- Sezioni d'impianto;
- Schema a blocchi con diagramma di flusso e bilancio di massa annuo;
- Piano di dismissione;
- Computo metrico estimativo preliminare;
- Relazione geologico-sismica.

Visto che il proponente ha richiesto la verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art.20 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per l'impianto in argomento individuato all'Allegato IV, comma 7, lettera z.b), della parte seconda del suddetto D. L.gs;

Preso Atto che il proponente in data 04.01.2017 ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori per la verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i., previsti dall'art. 91, comma 3, della L.R. n. 9/2015;

Preso atto che la pubblicazione su SI.VVI. è avvenuta in data 06.09.2016, come da scheda C redatta dal dall'U.O.B. S.1.2, trasmessa alla Commissione in uno alla documentazione tecnica sopra elencata;

Considerato che il proponente ha ottemperato alle misure di pubblicità minime di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. provvedendo alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Vittoria al n. 2645 dal 10.03.2016 al 24.09.2016; il sintetico avviso di avvenuta trasmissione del progetto a questo Assessorato;

Visto che non sono pervenute osservazioni entro i 45 giorni successivi dalla pubblicazione dell'avviso, previsti dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Appurato del corretto avvio della procedura in argomento ai sensi dell'art.20 D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

Esaminata la documentazione tecnico-amministrativa presentata dal proponente con istanza del 26.07.2016 (prot. A.R.T.A. n. 50699 del 26.07.2016);

Eseguita l'analisi degli elaborati progettuali allegati all'istanza di avvio della procedura in argomento;

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Utilizzazione attuale del territorio in esame e vincoli territoriali

Come si evince dalla documentazione trasmessa a questa Commissione, l'area di progetto non si trova all'interno di aree di riserva, di parco o di aree designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE (SIC e ZPS);

Sulla zona non sussistono vincoli archeologici, paesaggistici e culturali ai sensi del D.Lgs.42/2004 e la stessa non ricade all'interno delle fasce di rispetto previste dall'art. 15 della L.R. n. 78/1976;

L'area non è soggetta a vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto Legge n°3267 del 30.12.1923, non interferisce con aree assimilabili a boschi ai sensi della L.R. n°16/96 e s.m.i. e del D.L. n°227/01.

L'area oggetto dell'intervento non ricade in zona classificata a Rischio Geomorfologico o Rischio Idraulico o Rischio di esondazione e non è classificata come area in cui è individuata una Pericolosità, un Rischio o un Sito di Attenzione ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione dei Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico. Dal punto di vista urbanistico, tale zona, nelle previsioni del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Partinico, approvato e reso esecutivo con le modifiche di cui al Decreto ARTA n°414/DRU del 16/11/2000, ricade all'interno della Z.T.O "E" (Zona prevalentemente destinata agli usi agricoli) le cui norme di attuazione all'art. 16, punto 5 stabiliscono che le zone distinte con il simbolo grafico "E" rappresentano quella parte del territorio aperto essenzialmente destinata all'esercizio dell'agricoltura e delle attività produttive connesse; persegue obiettivi di tutela dell'habitat e del paesaggio rurale e di equilibrio ecologico naturale, come emerge dal certificato di destinazione urbanistica del 30.05.2016.

Il sito ove è localizzato l'impianto si colloca in un'area esclusivamente utilizzata a fini agricoli, ove (dalle fotografie satellitari riproducibili su Google Earth) si riscontra la presenza di impianti arborei strutturati e impianti arborei non strutturati.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Inquadramento normativo

L'impianto previsto in progetto rientra nella casistica disciplinata dall'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 152/2006 in quanto l'intervento è ricompreso nell'allegato IV, parte II, il quale prevede che debbano subire una verifica di assoggettabilità a V.I.A., le seguenti tipologie di impianti: "z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Le diverse tipologie di materiali organici trattabili in ingresso all'impianto saranno le seguenti:

Codice CER	Prodotto in ingresso
20.00.00	Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
20 01 00	frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01 00)
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 25	oli e grassi commestibili
20 02 00	rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01	rifiuti biodegradabili
20 03 00	altri rifiuti urbani
20 03 02	rifiuti dei mercati

I rifiuti ammessi all'impianto di trattamento saranno sottoposti alle seguenti operazioni di cui all'Allegato B e C del D.Lgs 152/2006:

- R3** – Riciclo/Recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio ed altre trasformazioni biologiche);
- R12** – Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 (comprende le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento).
- R13** – Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 ad R11.
- D15** - Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (limitatamente ai sovvalli provenienti delle attività di pretrattamento).

Localizzazione

Il progetto presentato prevede la costruzione di un impianto di compostaggio anaerobico finalizzato al recupero rifiuti organici non pericolosi con produzione di biometano da immettere nella rete di distribuzione. L'area è cartografabile nell'I.G.M. nella tavoletta in scala 1:25.000 (Foglio 258 Vi N.O. - Alcamo) e nella sezione 706010 a scala 1:10.000 della Cartografia Tecnica Regionale.

Il sito individuato per la realizzazione dell'impianto ricade nel territorio comunale di Partinico in contrada Bosco Suvararo sui lotti agricoli identificati in Catasto Terreni al Foglio 110 particelle 133, 134, 135, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 324, 625, 406, 407, 408 e 451 e sono nella titolarità del soggetto proponente in virtù dei contratti preliminari d'acquisto stipulati in data 08.06.2016 e registrati presso L'ufficio Territoriale di Palermo – Agenzia delle Entrate – in data 08.07.2016 alle serie n. 576, 577, 578 e 579.

Il lotto ha una sagoma trapezoidale di circa 27.000 mq con la base maggiore antistante la strada di accesso e un fronte di circa 270 m, la base minore posta nella parte sommitale con un fronte di circa 100 m e una modesta pendenza in direzione nord-ovest con una differenza di quota massima di circa 12 metri.

Il sito è accessibile da una strada interpodereale posta in collegamento con la SS 113 nel tratto tra Partinico e Alcamo nei pressi dello svincolo di Balestrate al Km 318+100.

Descrizione del progetto

L'impianto previsto in progetto si articola in diverse aree e sezioni funzionali, dislocate su due distinti piani aventi una differenza di quota di circa 3,75 m, collegati fra di loro tramite un sistema di rampe.

In corrispondenza del piano posto a quota ingresso sul fronte stradale saranno realizzati:

- la palazzina destinata a uffici e servizi che si articolerà su due elevazioni fuori terra, per una superficie 200 mq e una volumetria 1.200 mc
- il capannone per il pretrattamento del FORSU avente una superficie 1.300 mq, un'altezza complessiva di 10 m e un volume di 13.000 mc,
- il capannone dello stoccaggio dello strutturante trincee verdi avente un superficie di 610,50 mq e un volume 4.760 mc;
- il locale per il ricovero mezzi di lavoro esteso 170 mq e con un volume 1.190 mc;

Su questo piano, inoltre, è prevista la sistemazione all'ingresso di una pesa, che occuperà una superficie di 45 mq e saranno realizzati i fermentatori e i dispositivi per la purificazione del biometano, disposti su una superficie di circa 2.175 mq.

In corrispondenza del piano posto a quota superiore saranno realizzati:

- il capannone per lo stoccaggio del digestato solido, del compost finito e della biomassa per il funzionamento della caldaia, avrà una superficie di 1.984mq e un volume di 14.400 mc;
- le aie di stabilizzazione, costituite da semplici tettoie aperte sui lati, di superficie pari a 3.200 mq ed un volume di 24.000 mc.

Lungo il fronte lato strada, in prossimità del cancello d'ingresso, è prevista la sistemazione di una cabina elettrica. Per alimentare l'impianto è altresì prevista una viabilità interna e la realizzazione di alcuni piazzali di manovra e sosta degli automezzi, su una superficie complessiva di 9.227 mq – pari a circa il 34% dell'intera superficie del lotto.

Per mitigare l'impatto visivo dell'impianto, il proponente prevede su tutto il perimetro del lotto di creare una fascia verde larga dieci m e all'interno del lotto di realizzare aree verdi, per una superficie complessiva di mq 6.211 mq – pari a circa il 23% dell'estensione complessiva del lotto.

Le acque meteoriche provenienti dalle superfici impermeabili dell'impianto (tetti, piazzali, ecc..) saranno coinvolgiate verso l'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, per essere, successivamente, impiegate per la diluizione delle materie in fermentazione. Attraverso un sistema di bypass le acque di seconda pioggia saranno recapitate all'interno di una vasca interrata per la riserva idrica, posta sotto il capannone di pretrattamento, che avrà una capacità di 2.400 mc.

Dal progetto non è possibile desumere i modi di approvvigionamento idrico dell'acqua da utilizzarsi per uso umano.

Operazioni di compostaggio anaerobico

Il ciclo di trattamento previsto e le soluzioni impiantistiche adottate consentono all'impianto di potere ricevere anche rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, con un processo di trattamento continuo per 365 giorni l'anno.

Lo schema adottato prevede le seguenti fasi principali:

- ricevimento dei rifiuti organici FORSU e sottoprodotti di cui alla Tabella I del DM 6 luglio 2012;
- digestione anaerobica della frazione organica con produzione di biogas;
- depurazione del biogas (Upgrading) per l'ottenimento di biometano puro, da immettere nella rete pubblica;
- biostabilizzazione aerobica del digestato.

Nelle previsioni progettuali l'impianto dovrebbe essere in grado di ricevere e trattare una quantità di rifiuti da FORSU di circa 84,85 ton/gg., per una capacità annua complessiva di 28.000,00 tonnellate.

Per il raggiungimento dei quantitativi di FORSU previsti in progetto, il proponente potrebbe integrare, all'interno del procedimento di digestione anaerobica, i sottoprodotti di cui alla tabella I del D.M. 6 luglio 2012, di seguito riportati:

- I. sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano - Reg. Ce 1069/2009 classificati di Cat. 3 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011) e classificati di Cat. 2 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011);
- II. sottoprodotti classificati di categoria 1 ed elencati all'articolo 8 del regolamento CE n. 1069/2009 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011);
- III. sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali;
- IV. sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale;
- V. sottoprodotti provenienti da attività industriali.

I rifiuti saranno sottoposti all'attività di pretrattamento a mezzo triturazione, spremitura e centrifugazione per la separazione delle sostanze indesiderate. Alla fine del pretrattamento, il substrato costituito dalla sola frazione organica CER 191212 (al netto del 10% del sovrappeso CER 191212) è pari a circa 25.200,00 ton/anno e verrà avviato alla fase di digestione anaerobica R3 per un quantitativo giornaliero di 76,36 ton/gg. Ottenuto il processo di digestione aerobica nei fermentatori, il digestato umido (CER 19.06.04), pari a 26.000,00 ton/anno sarà avviato alla fase di biostabilizzazione aerobica nelle aie di stabilizzazione. In queste aie, al fine di assicurare una maggiore circolazione dell'aria all'interno della massa in stabilizzazione, sarà introdotto e miscelato, a mezzo macchine rivolta cumuli, lo strutturante costituito da sottoprodotti da attività agricola e forestale per un quantitativo stimato in 2.220,00 ton/anno. Al termine del processo di stabilizzazione si otterrà come prodotto finito commerciabile un compost misto di qualità pari a 6.514,00 ton/anno.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'R', 'A', 'D', 'C', 'M']

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Il processo di digestione anaerobica produrrà circa 3.991.680 Sm³/anno di Biogas che sarà avviato alla fase di upgrade, dando origine al Biometano da immettere nella rete del gas naturale in quantità stimata pari a circa 2.465.376 Sm³/anno o 293,5Sm³/h.

Rifiuti prodotti

Dallo Studio Preliminare Ambientale emerge che i rifiuti prodotti dall'impianto si suddividono fra quelli derivanti dal rifiuto fresco in ingresso, materiali di disturbo non biodegradabili che devono essere separati all'origine del processo e, in minor parte, al termine del processo di recupero.

Il materiale di disturbo è selezionato nella fase di pretrattamento della matrice organica e si stima in una percentuale pari al 10% della FORSU in ingresso; quindi circa 2.500 ton/anno, Tali materiali non fermentescibili e non compostabili si prevede di stocarli presso l'impianto in appositi container per essere, in seguito, inviati presso i centri di smaltimento dedicati.

La normale conduzione dell'impianto, inoltre, comporterà la produzione di rifiuti legati alle fisiologiche attività di manutenzione sulle macchine operatrici (oli esauriti da motori; materiali assorbenti e filtranti, filtri olio, ecc.....). Questi rifiuti si prevede di raccogliarli in fusti da posizionare in un'area dedicata per poi gestirli attraverso i consorzi di raccolta e recupero.

Dallo stesso Studio si rileva che i rifiuti civili sono prodotti nella palazzina destinata ai servizi e saranno smaltiti nella fossa Imhoff che sarà dimensionata per un fabbisogno di 12 uomini/giorno. I fanghi prodotti nelle fosse settiche saranno smaltiti periodicamente all'interno dello stesso impianto.

Piano di dismissione dell'impianto

La proposta progettuale prevede un piano di dismissione dell'impianto che sinteticamente indica gli interventi che s'intendono eseguire per rimuovere tutti i manufatti e le attrezzature che costituiscono l'impianto, ivi compresi i cavidotti interrati, l'impianto fotovoltaico e le cabine.

Ultimata la fase di dismissione dell'impianto, si procederà al ripristino dell'area attraverso tutte quelle operazioni necessarie per favorire il ritorno dello stato dei luoghi ante-operam, ivi compresa la bonifica del suolo e del sottosuolo e la messa in sicurezza del sito, se necessari.

Al piano di dismissione dell'impianto è stato allegato un computo metrico estimativo preliminare che non si presenta coerente con l'intervento descritto per lo smantellamento, la bonifica e la messa in sicurezza del sito.

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Principali aspetti geologici, geomorfologici e idrogeologici del sito

Sotto l'aspetto geomorfologico, la zona in cui ricade il sito è interessata da affioramenti litologici costituiti da terreni semicoerenti, che mostrano la tendenza a essere modellati in superficie dagli agenti esogeni. Si tratta di limi sabbiosi e arenacei con intercalazioni di livelli conglomeratici.

L'area in esame è pertinente alla fascia tipica collinare con quote di poco inferiori a 250 s.l.m. con un andamento poco acclive del versante e non sono presenti elementi geomorfologici attivi né segni di fenomeni franosi in atto o potenziali. L'unico elemento geomorfologicamente attivo, nell'area indagata, è rappresentato dalle acque dilavanti, la cui azione si risolve con l'asportazione della frazione più fine dagli orizzonti litologici più superficiali.

Geologicamente il sito interessato dall'impianto è caratterizzato dalla presenza in superficie di terreni di provenienza detritica e/o rimaneggiati di circa un metro soprastante alla formazione di base a matrice sabbiosa, limo-sabbiosa e limo-sabbio-arenaceo più o meno interessata da legami cementizi.

Idrogeologicamente i terreni in esame si comportano in maniera permeabile per porosità e per successivi fenomeni di stratificazione diagenetica. A causa della permeabilità di detti terreni, a loro interno può instaurarsi una modesta circolazione idrica, se non diffusa, localizzata, per lo più concentrata nei periodi di massima piovosità e che non dà corpo a un vero e proprio livello idrico superficiale, che poco, se non nulla, influenza l'assetto strutturale del versante, ma che in ogni caso non va sottovalutata.

Effetto cumulo con altri progetti

Sulla base delle conoscenze fornite, non si è in grado di valutare se si avranno effetti cumulativi con altri piani o progetti in itinere da realizzare in aree limitrofe o con le attività zootecniche e agricole possibilmente presenti in zona. Non si è, inoltre, in grado di valutare gli effetti cumulativi con le altre attività agricole-industrializzate presenti in zona poiché lo studio preliminare ambientale, sebbene ne faccia menzione (pag. 42), non ne tiene conto in sede di verifica degli impatti con altri progetti o attività presenti in zona.

Sensibilità ambientale e capacità di carico dell'area

Aspetti climatici

Il regime dei venti nell'area ove si intende realizzare l'impianto è caratterizzato prevalentemente da venti che provengono dai quadranti di nord-ovest (maestrale) e sud-est (scirocco). I primi, presenti alle latitudini anche del sito, assumono talora forti velocità e sono generalmente impetuosi e portatori di piogge. I secondi,



prevalenti nel periodo primaverile-estivo, sono caratterizzati da forti cambiamenti di temperatura con raffiche, a volta, di notevole violenza e carico polveroso.

L'area in esame è interessata da venti di velocità compresa tra 3 e 5 m/s senza che si presentino mai situazioni di calma di vento con velocità compresa tra 0 e 0,5 m/sec. Se ciò da un lato garantisce un costante ricambio d'aria dall'altro lato potrebbe causare il trasporto dei odori, dei fumi e delle polveri prodotte dall'impianto lungo le rotte migratorie della fauna che sverna presso il vicino Fiume "Poma".

Impatto acustico

Lo studio preliminare ambientale fa riferimento a un apposito "Studio previsionale di impatto acustico" che non risulta allegato fra la documentazione trasmessa a questa Commissione, per cui non è possibile, con esattezza, valutare l'impatto acustico prodotto dall'impianto con l'ambiente circostante e gli eventuali interventi di mitigazione che si intenderebbe adottare. Tuttavia le sorgenti di rumore, a proposito dell'attività che si intende svolgere, sono costituite dai mezzi meccanici e dai macchinari da impiegare nello stabilimento per la produzione del biometano, dai mezzi di trasporto della materia prima da utilizzare per la produzione del biometano e dal traffico veicolare indotto.

Emissioni in atmosfera

Riguardo alle emissioni in atmosfera di polveri che potrebbero originarsi dal transito dei mezzi durante la fase di cantiere il proponente, per contenere tale fenomeno, prevede di realizzare all'interno dell'area di intervento dei pannelli di schermatura lungo il perimetro del lotto e di bagnare le piste attraversate dai mezzi pesanti e dalle macchine operatrici.

Durante la gestione dell'impianto, l'impatto sulla componente atmosfera può essere connesso essenzialmente alla eventuale dispersione delle sostanze volatili e del particolato che possono essere prodotti da tutti i reparti dell'impianto e in particolare dai processi aerobici putrefattivi delle matrici organiche durante lo stoccaggio in attesa dell'avvio al trattamento di bio-ossidazione e durante le fasi di pretrattamento quali triturazione e miscelazione e dalle sezioni di maturazione primaria e finale del materiale in uscita dal processo di bio-ossidazione.

Per evitare ciò, il proponente prevede di realizzare detti processi all'interno di capannoni chiusi e posti in depressione ove tutta l'aria prodotta e aspirata e avviata a idoneo trattamento prima di essere reimessa nell'ambiente.

Si prevede, in ultimo, l'utilizzazione di biofiltri per il trattamento delle emissioni dovute agli impianti di compostaggio, in modo tale da rimuovere i composti organici volatili e i composti ridotti dello zolfo e dell'azoto che sono degradati sia come substrati primari sia come metaboliti. Per evitare ristagni di percolati e quindi ulteriori diffusioni di odori all'interno degli edifici di lavorazione, le pavimentazioni degli stessi, opportunamente impermeabilizzate, saranno sagomate in modo da favorire il rapido sgrondo degli eventuali percolati, che saranno avviati a pozzetti di drenaggio e ai sistemi di stoccaggio in attesa di essere riciclati o avviati al trattamento presso il depuratore interno.

Suolo e sottosuolo

L'interferenza dell'attività di cantiere sulla componente suolo risulta significativa in quanto presuppone una modifica della morfologia del sito legata all'asportazione di terreno vegetale, alla formazione di scavi, alla compattazione del suolo e alla realizzazione di nuove strutture, determinando una modifica dell'attuale assetto del suolo/sottosuolo.

In fase di esercizio l'unica interferenza negativa può essere rappresentata dalla contaminazione del sottosuolo a seguito dello sversamento accidentale di percolato.

Il rapporto ambientale preliminare non prevede alcuna mitigazione di tali possibili impatti ritenendo nullo l'impatto sul suolo e sul sottosuolo.

Ambiente idrico

Il rapporto ambientale preliminare prevede che nella fase di cantiere non si prevedono impatti sull'ambiente idrico poiché le opere previste non produrranno né modifiche allo scorrimento dei corsi d'acqua superficiali né qualitative né quantitative. Tuttavia, qualora necessario, sarà previsto un adeguato sistema di allontanamento delle acque superficiali per l'intera zona interessata dal cantiere.

Nella fase di esercizio dell'impianto gli impatti possono essere quelli concernenti gli effluenti liquidi e al drenaggio delle acque meteoriche ricadenti sull'area, atteso che i reflui prodotti dall'impianto saranno legati soltanto alle acque meteoriche e alle acque di origine civile, non essendo prevista la formazione di acque di processo. Infatti, si prevede che le acque di percolazione, i colatici e quelle provenienti dal biofiltro siano completamente riciclate per la diluizione della materia in fermentazione.

Riguardo alla gestione delle acque meteoriche, al fine di preservare le acque superficiali e sotterranee e ridurre il pericolo di dispersione sul terreno di acque contaminate, il proponente prevede i seguenti accorgimenti::

- tutte le zone di movimentazione esterne saranno asfaltate e drenate;

- le acque meteoriche provenienti dal dilavamento dei piazzali, dalla viabilità e dal biofiltro saranno inviate al trattamento di prima pioggia e da questo ricircolate nei fermentatori per la diluizione della materia in fermentazione;
- le acque di seconda pioggia dei piazzali e quelle provenienti dalle coperture verranno stoccate nelle vasche di riserva e utilizzate nel processo produttivo.

I reflui civili saranno avviati nelle fosse Imhoff e in seguito smaltite.

Flora, fauna e vegetazione

Tenuto conto della localizzazione dell'area e della vicinanza (circa 3 km) del lago "Poma" si ritiene e che possano sussistere impatti significativi per le rotte migratorie della fauna che sverna nel suddetto Lago e per la stessa fauna. Potenziali impatti che lo studio preliminare ambientale non prende in considerazione, poiché ritiene che non sussistano impatti sulla fauna.

Nel territorio circostante l'area di cantiere si evince la presenza di impianti arborei strutturati e non, dei quali si deve necessariamente tenere conto per valutare i possibili impatti sulla flora e le eventuali misure di mitigazione.

Paesaggio

Nel territorio circostante per un raggio inferiore 6 Km non sono presenti SIC o ZPS. Gli unici tre SIC (Siti di Interesse Comunitario) presenti sono i seguenti:

1. SIC - ITA010018 "foce del torrente calatubo e dune" che dista circa 6 km;
2. SIC - ITA010009 "monte bonifato" che dista circa 7,10 km;
3. SIC ZPS - ITA020030 "monte matassarò, monte gradara e monte signora" che dista circa 7,30 km.

Data la notevole distanza fra l'area in cui si intende installare l'impianto per la produzione di biometano e i tre siti SIC non si ritiene vi possano essere degli impatti negativi sui tre Siti.

A circa 3 chilometri dallo stabilimento che si intende realizzare, in direzione est, insiste il lago artificiale denominato "Poma" realizzato mediante la costruzione di una diga lungo l'asta del fiume Jato.

Dallo studio preliminare ambientale in possesso a questa Commissione emerge che l'invaso, uno dei più grandi di Sicilia, ha una superficie di 163,60 ettari e una capacità di 72,5 milioni di metri cubi di acqua e consente l'irrigazione di circa 9000 ettari di terreno coltivato della Piana di Partinico, oltre a contribuire all'approvvigionamento potabile della Città di Palermo e di alcuni paesi della fascia costiera. Nel 1994 l'area, per circa 580 ettari, è stata individuata come Oasi di protezione e rifugio della fauna con Decreto Assessoriale al fine di favorire e promuovere la conservazione, la protezione, il rifugio, la sosta, il transito nelle fasi di migrazione e l'irradiazione naturale della fauna selvatica (Fischione, Germano Reale, Codone, Mestolone, Oca selvatica, Airone Cenerino, Airone bianco maggiore, Cormorano, Falco pellegrino, Poiana, Falco pescatore, Cicogna Bianca ecc...).

Pe questo Lago bisogna necessariamente tenere conto degli eventuali impatti che l'impianto che si intende realizzare potrebbe avere sulla fauna, sia in fase di cantiere (sebbene temporanea) sia in fase di esercizio (di lunga durata).

Conclusioni

Considerato che

- il proponente non ha dato prova a questa Commissione di avere avviato la procedura per la richiesta di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti a norma dell'art.208 del D. Lgs n. 152/2006 nel testo modificato dall'art. 2, comma 29-ter, del D. Lgs n. 4/2008;
- i quantitativi di rifiuti giornalmente lavorati (FORSU, fase di selezione e vagliatura e strutturato) probabilmente supera la soglia dei 100 t/giorno
- dall'esame dell'elaborato fotografico trasmesso a questa Commissione emerge una viabilità insufficiente (strada interpodere) a garantire il flusso giornaliero degli automezzi che devono trasportare i rifiuti all'impianto di compostaggio, con un impatto sulle aree limitrofe alla strada che si propone di utilizzare da valutare con attenzione, dovendosi in futuro certamente realizzare un'ideale viabilità che coniughi da un lato la sicurezza per i mezzi che vi transitano in ambo i sensi e dall'altro preservi l'ambiente agricolo esistente;
- le linee guida per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di compostaggio del Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia; al punto 3.1.2 stabiliscono che costituisce un vincolo da considerare con particolare attenzione, verificando la coerenza di sistemi di processo e dei presidi adottati, la presenza di insediamenti abitativi, anche singoli, nel raggio di 1000 m e che la presenza di insediamenti singoli entro i 200 metri può costituire, dopo verifica delle condizioni topografiche ed operative locali, specifico motivo di esclusione dalle possibilità di autorizzazione;
- dalla documentazione trasmessa a questa Commissione (CTR 1:10.000; stralcio catastale Foglio 110, stralcio del PRG 1:10.000) non può escludersi la presenza di singoli insediamenti nel raggio di 1000 metri, atteso che si evince la presenza di alcuni gruppi di case identificabile (casa Lucchesi, casa

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature that appears to read "G. Poma" and several other initials and marks.

Handwritten signatures at the bottom of the page.

- Galati, ecc...) oltre a pochi manufatti isolati che potrebbero essere da ostacolo sulla scelta del sito da destinare ad impianto di trattamento rifiuti da FORSU per la produzione di biometano;
- la zona in cui si intende localizzare l'impianto è ad esclusiva vocazione agricola e risultano presenti degli impianti arborei strutturati e degli impianti arborei non strutturati, per cui si rende necessario un'attenta valutazione degli impatti sugli stessi;
 - la proposta progettuale non consente di verificare l'impatto dello stabilimento con gli obiettivi di tutela dell'habitat e del paesaggio rurale e di equilibrio ecologico naturale, che si prefigge lo strumento urbanistico comunale nelle Z.T.O. "E",
 - non è possibile comprendere se l'impianto ricade in zona limitrofa a territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art.21 del D.Lgs. n°228 del 18.05.2001;
 - il proponente non ha indicato in progetto il centro di smaltimento dedicato ove conferire i sovralli provenienti dalle attività di pretrattamento, per cui non è possibile comprendere la loro destinazione finale;
 - per minimizzare l'impatto ambientale è necessario verificare se nel territorio di Partinico vi sono aree a vocazione industriale ove ubicare detto stabilimento, che siano prossime - o quanto meno a breve distanza - dalla rete di distribuzione del gas alla quale allacciarsi per fornire il biometano;
 - si evince una chiara incoerenza fra il piano di dismissione dell'impianto proposto dalla Metran srls e la valutazione tecnico-economica per determinare i costi necessari a eseguire le opere di dismissione, ripristino e, se necessario, bonifica e messa in sicurezza del sito;
 - da quanto prodotto dal proponente si evince che a una distanza di circa 3 chilometri insiste, in direzione est, il Lago di Poma per cui è necessario valutare i possibili impatti negativi rilevanti e le eventuali misure di mitigazione che il proponente intende adottare a salvaguardia del Paesaggio, della fauna presente nella zona intorno al Lago, attesa la presenza nell'Oasi protetta di varie specie di uccelli, fra cui alcuni rapaci (Fischione, Germano Reale, Codone, Mestolone, Oca selvatica, Airone Cenerino, Airone bianco maggiore, Cormorano, Falco pellegrino, Poiana, Falco pescatore, Cicogna Bianca ecc...) e delle rotte di migrazione della medesima fauna.

Per quanto sopra, preso atto delle caratteristiche del progetto per la realizzazione di un impianto di compostaggio anaerobico per la produzione di biometano da FORSU da realizzarsi su un lotto di terreno in c.da Bosco – Suvararo nel Comune di Partinico,

questa Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

RITIENE

che il soggetto proponente, ai fini dell'ottenimento del Parere Ambientale propedeutico per l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio dell'impianto di compostaggio anaerobico per la produzione di biometano da FORSU da realizzarsi su un lotto di terreno in c.da Bosco – Suvararo nel Comune di Partinico, debba attivare la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., predisponendo lo studio di impatto ambientale (SIA) secondo le prescrizioni indicate nell'Allegato VII, alla parte seconda, del summenzionato Decreto Legislativo e nel rispetto degli esiti della fase di consultazione (art. 22 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.).

Il presente giudizio è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. e solo per le opere indicate negli elaborati progettuali trasmessi a questa Commissione.


Il Commissario Referente

(Ing. Fonte Alberto)



I Commissari componenti del gruppo (Avv. Martorana Maria Assunta)

(Dott. Francesco Cannavò)



I Commissari:



